

Padova, 30 aprile 2013

Prot. n. 4052 del 2.07.2013
B.R.

Il Direttore

Vista la delibera del Consiglio Accademico del 19 aprile 2013, che approva il testo del “Regolamento disciplinare per gli Studenti”,

decreta:

- l’emanazione del “Regolamento Disciplinare per gli Studenti del Conservatorio Cesare Pollini”;
- che tale Regolamento entra in vigore dalla data odierna, affisso all’Albo e pubblicato nel sito web del Conservatorio.

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

per GLI STUDENTI del CONSERVATORIO CESARE POLLINI di PADOVA

Art. 1: Principi e finalità

1. Il presente Regolamento è parte integrante di una normativa intesa a garantire la correttezza dei rapporti e l’osservanza di basilari principi di rispetto e decoro fra quanti, e a qualunque titolo, operano all’interno del Conservatorio di Padova. In particolare questo Regolamento disciplinare definisce i principi generali di comportamento che gli studenti sono tenuti a osservare nei loro rapporti con il Conservatorio, stabilisce le norme disciplinari e le sanzioni per la loro violazione, individua gli organi competenti per l’applicazione del presente Regolamento.
2. Il Regolamento disciplinare entra in vigore all’atto della sua approvazione e affissione all’albo dell’Istituto. Ogni studente, con l’iscrizione al Conservatorio, ne riceve copia, che costituisce parte integrante della documentazione ufficiale d’Istituto in dotazione allo studente.
3. La responsabilità disciplinare è individuale.
4. Nessuna sanzione disciplinare può essere deliberata senza che siano state sentite in via preliminare anche le ragioni dello studente interessato e sia stato informato il relativo docente della disciplina caratterizzante della Scuola.
5. Le violazioni disciplinari relative al comportamento non possono influire sulla valutazione del profitto.

Art. 2: Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli studenti iscritti al Conservatorio, anche per i fatti compiuti dagli stessi al di fuori dei locali e delle attività dell’Istituto, quando siano riconosciuti lesivi della dignità e dell’onore dell’Istituzione, senza pregiudizio delle eventuali sanzioni di legge.

Art.3: Doveri degli studenti

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere gli impegni connessi alle proprie attività di studio e di produzione con particolare riguardo alle attività collettive (Art.238, Capo VIII, D.L. 5 maggio 1918 n.1852).
2. Gli studenti devono tenere nei confronti del direttore, di tutto il personale docente e non docente dell'Istituto e degli altri studenti un comportamento rispettoso e un linguaggio corretto.
3. Gli studenti sono tenuti a informarsi sui calendari delle lezioni e delle attività di produzione artistica, sulle date dei saggi e dei concerti finali, sulle disposizioni e i regolamenti specifici (uso delle aule, servizi di Biblioteca) emanati dagli organi dell'Istituto e sull'osservanza di tutte le disposizioni organizzative e di sicurezza previste dalla normativa vigente, nonché di ogni altra normativa promulgata dal direttore.
4. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture/attrezzature e strumenti dell'Istituto e a comportarsi in modo tale da non arrecare danno a persone e al patrimonio della scuola.
5. Gli studenti sono tenuti a informare il proprio Docente e il Direttore per partecipare ad attività in ambito musicale inerenti al proprio corso di studi (seminari, lezioni, corsi di perfezionamento, esibizioni pubbliche, concorsi, ecc.), che intendessero svolgere al di fuori dell'Istituto.
6. Sono considerati motivi validi, per la giustificazione di assenze, esclusivamente i seguenti: malattia, gravi motivi personali o di famiglia, documentati motivi di lavoro, frequenza documentata di altro ordine di studi.
7. Le assenze degli studenti minorenni devono essere giustificate da un genitore o da chi ne faccia le veci.

Art.4: Mancanze disciplinari

Sono considerati passibili di sanzione disciplinare i seguenti comportamenti:

a) doveri scolastici

1. mancata giustificazione delle assenze nella stessa materia (nei corsi del vecchio ordinamento) o frequenza inferiore a quella prevista dai Regolamenti nei corsi triennali e biennali del nuovo ordinamento (Art. 15 del Regolamento Generale dei Corsi di Studio Accademici di I e II livello);
2. negligenza abituale nello svolgimento delle attività di studio;
3. scarso impegno e incostanza nella partecipazione alle attività dell'Istituto;
4. mancata partecipazione alle produzioni artistiche e relative prove programmate dall'Istituto, quando non determinata da gravi e comprovati motivi;

b) relazioni interpersonali

1. offese arrecate in qualsiasi forma orale o scritta, atti di violenza fisica, morale o minacce rivolti al direttore, al personale docente e non dell'Istituto o agli altri studenti;
2. reati di particolari gravità perseguibili d'ufficio o per i quali l'Autorità Giudiziaria abbia avviato un procedimento penale;
3. disturbo o ostacolo allo svolgimento delle lezioni e delle attività dell'Istituto;

c) utilizzo delle strutture e patrimonio della scuola

1. incuria e/o danneggiamento volontario delle strutture, delle attrezzature e degli strumenti musicali dell'Istituto; tali comportamenti implicheranno, oltre l'irrogazione delle relative sanzioni, anche l'obbligo del risarcimento dei danni arrecati;
2. ingiustificato ritardo nella restituzione degli strumenti avuti in comodato dal Conservatorio;
3. ingiustificato ritardo nella restituzione del materiale avuto in prestito dalla biblioteca;
4. uso improprio, dannoso, o a fini riconosciuti come illegali, dei servizi di rete Internet attraverso i punti d'accesso del Conservatorio;

d) rispetto delle norme organizzative e di sicurezza

1. fumare nei locali scolastici;
2. fare uso improprio del cellulare o di strumenti elettronici durante le lezioni o esercitazioni didattiche;
3. mancato rispetto dei termini comunicati dalla segreteria per le diverse scadenze;
4. disturbare in qualsiasi modo lo svolgimento delle lezioni e delle attività d'Istituto;
5. occupare aule, biblioteca o altri locali del Conservatorio quando non autorizzati o senza la compilazione dell'apposito registro.

Art.5: Sanzioni

1. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate per quanto possibile al principio della riparazione del danno.
2. Le sanzioni che si possono comminare sulla base del tipo e della gravità delle mancanze disciplinari sono le seguenti:
 - a) ammonizione verbale
 - b) ammonizione scritta;
 - c) interdizione temporanea da uno o più corsi;
 - d) sospensione da uno o più esami, per una o più sessioni;
 - e) allontanamento temporaneo dal Conservatorio, per un periodo non superiore a tre anni, con la conseguente perdita delle sessioni d'esame.

Art.6: Organi competenti

1. Secondo l'art. 6 comma 4 del DPR 132/03 e l'art. 4 co. 2 dello Statuto del Conservatorio, la competenza per l'applicazione delle sanzioni spetta al Direttore del Conservatorio.

Art.7: Procedimento disciplinare

1. Prima dell'irrogazione delle sanzioni di cui alla lettera b) dell'art. 5 co. 2, lo studente viene sentito nelle sue discolpe.
2. Negli altri casi lo studente viene informato dell'avvio di procedimento disciplinare a suo carico, ed entro 5 giorni può presentare le sue difese per iscritto o chiedere di essere ascoltato personalmente.

3. In casi di particolare gravità il direttore, contestualmente all'avvio del procedimento disciplinare, può sospendere provvisoriamente lo studente dalle attività didattiche fino all'esito del procedimento.
4. I procedimenti di cui al co.2 sono avviati su iniziativa del direttore venuto a conoscenza di fatti o circostanze di gravità tale da giustificare il procedimento stesso.
5. Dell'applicazione della sanzione di cui alla lettera e) art.5, co.2, viene data comunicazione a tutti i Conservatori italiani.
6. L'intera documentazione relativa ai singoli procedimenti disciplinari viene conservata nel fascicolo personale degli studenti.

Art.8: Organo di garanzia

1. Contro le sanzioni previste dall'art. 5 comma 2, c), d), e) è ammesso, entro 10 giorni, ricorso all'organo di garanzia, formato da 3 docenti - eletti dal Consiglio accademico al proprio interno - e integrato dal Direttore che vi partecipa senza diritto di voto e, su richiesta dello studente, da un rappresentante della Consulta degli studenti comunque senza diritto di voto.
2. L'organo di garanzia può confermare la sanzione comminata dal Direttore o invitare lo stesso a riesaminare il provvedimento.
3. Se nell'ambito dei singoli procedimenti si evidenziano situazioni personali di incompatibilità o conflitto fra un docente membro dell'organo di garanzia e lo studente nei confronti del quale si procede, il Direttore - sentito il Consiglio accademico - provvede alla sostituzione del docente tramite un membro supplente.
4. Avverso una sanzione la cui irrogazione sia stata confermata dopo il riesame previsto dai precedenti comma 1 e 2 non è ammesso alcun ricorso.

Il Direttore
Maria Nevilla Massaro

Maria Nevilla Massaro